



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI
SEGRETARIA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
Divisione II

Esaminato nella seduta del 27 giugno 2007 il quesito in merito alla certezza dei criteri adottati per l'iscrizione dei crediti in bilancio della Cooperativa di Produzione e Lavoro COSEA – Servizi di Autotrasporto;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria alla Cooperativa COSEA, datata 23.01.2006, e al successivo accertamento dell'08.02.2007, nonché il contenuto del Bilancio Consuntivo 2006;

Udita la relazione del Dr. Stefano Chirico in merito;

Tenuto conto che l'art. 4 del D.lgs. n. 220/2002 richiede al revisore anche l'accertamento della consistenza dello stato patrimoniale, diretta, però, a fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale, nonché ad appurare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente;

Atteso che il contenuto dell'art. 9 del D.lgs. n. 220/2002, in particolare alle lettere a), c), d) ed e) stabilisce che oggetto dell'ispezione straordinaria è l'accertamento di:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
- d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

Tenuto conto che gli ispettori incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno rilevato un complesso meccanismo per la definizione dei crediti della cooperativa nei confronti degli enti pubblici da cui emergono dubbi in merito alla ragionevole certezza dei crediti stessi come, invece, richiesto dai principi contabili;

Considerato che sempre gli ispettori del Ministero hanno sostenuto che in base ai principi contabili i crediti devono essere inseriti in bilancio solo se certi e quindi non sarebbe corretto riportare importi derivanti dalla differenza tra i costi ammissibili – dati dalla percorrenze riconosciute dalla Provincia per il costo chilometrico, e i fondi assegnati dalla regione Umbria;

Rilevato che la L.R. della Regione Umbria n. 37 del 18.11.1998 concernente le “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.lgs. n. 422/1997” stabilisce, in particolare negli artt. 23 e 24, il contenuto dei contratti per gli affidatari del servizio di Trasporto Pubblico Locale nella Regione stessa da cui si evince l'obbligo per l'affidatario di “fornire, su supporto cartaceo o informatico, i dati riguardanti la qualità,

la carta dei servizi e la *rendicontazione annuale dei dati di bilancio riclassificati ai sensi della normativa vigente o di specifiche disposizioni regionali*”;

esprime il seguente parere

E' importante preliminarmente verificare quale siano i compiti e gli ambiti di intervento stabiliti dalla legge per il revisore di cooperative. Il D.lgs. n. 220/2002 nello stabilire che la vigilanza e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici caratterizza e nello stesso tempo differenzia l'attività di revisione contabile da quella cooperativa.

In particolare, l'intera attività ispettiva secondo il suddetto Decreto Legislativo è diretta a “promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale”, ad “accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente”, attraverso una serie di verifiche che attengono prioritariamente al rispetto dei requisiti mutualistici e all'assenza di scopi di lucro dell'ente.

Al termine dell'attività ispettiva, poi, il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, è tenuto a trasmettere il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

Nel caso in specie la dettagliata analisi di merito effettuata dagli ispettori, se non inserita nel particolare contesto settoriale in cui opera la cooperativa e in un adeguato arco temporale, pur nel rispetto dei principi contabili, potrebbe non essere esaustiva e non cogliere appieno le specificità dell'ente ispezionato, nonché le relative problematiche che la società si trova a dover affrontare, la quale, da un punto di vista mutualistico, appare aver mantenuto i requisiti richiesti dalla legge.

Purtuttavia ragioni di prudenza nella valutazione delle poste di bilancio consentono al revisore, laddove ravvisi una valutazione dei crediti non congrua e peraltro non adeguatamente coperta da appositi fondi che possano ammortizzare nel tempo futuri mancati introiti, di proporre suggerimenti e consigli diretti a migliorare la gestione, nonché comportamenti atti a rendere regolare il funzionamento amministrativo contabile dell'ente; in via succedanea di inoltrare diffida alla cooperativa al fine di contestare le irregolarità sanabili riscontrate in sede ispettiva e che possono essere eliminate entro il termine indicato dal revisore steso.

Il revisore è tenuto a controllare il contenuto della relazione del Collegio sindacale o del revisore contabile o della società di certificazione, ove presenti, al fine di appurare non solo la valutazione di tali Organi circa la congruità delle poste di bilancio, ma altresì ponendo particolare attenzione a quelle componenti del bilancio stesso che hanno un diretto influsso sugli elementi tipici della società cooperativa, come, ad esempio, il rapporto tra patrimonio e ammontare del prestito sociale, la corretta valutazione delle riserve indivisibili, la destinazione dell'utile, il calcolo dei ristorni, etc.

In caso di mancata ottemperanza da parte della cooperativa di quanto segnalato dal revisore, è necessario che l'attività ispettiva si concluda con uno dei relativi provvedimenti previsti dalla legge.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

